

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1470 del 30/03/2020
Oggetto	FE17A0024 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO - IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' ZERBINATE NEL COMUNE DI BONDENO (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1505 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0024
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ZOOTECNICO - IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' ZERBIMATE NEL
COMUNE DI BONDENO (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e alla proroghe delle scadenze degli atti autorizzatori e concessori nell'ambito delle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE:

- in data 22/08/2017 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/9539, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico ed igienico e assimilati in località Zerbinate, nel Comune di Bondeno (FE) a nome della Società Agricola Biopig di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA 01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR);
- la domanda prevede la realizzazione di un nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà del richiedente fino ad una profondità di 40 m con una portata massima di 1,5 l/s per un volume annuo di 4.800 mc;
- la domanda di concessione in questione è funzionale al progetto dei lavori di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione ed ampliamento di immobili produttivi ad uso allevamento suini in località Zerbinate presentato dalla stessa Biopig allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bondeno;
- con nota prot. PGFE/2017/10843 del 25/09/2017, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Società Agricola Biopig di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 25/10/2017 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2017/12185 del 26/10/2017;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP del Comune di Bondeno ai sensi del DPR 160/2010, e tenutasi il giorno 7 dicembre 2017 presso la sede del Comune di Bondeno, sono state richieste, ai fini della domanda di concessione in esame, ulteriori integrazioni che sono state fornite dalla ditta richiedente ed acquisite da questa struttura al prot. n. PGFE/2017/14137 del 18/12/2017;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2018-4612 del 11/09/2018 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Società Agricola BIOPIG, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;

- l'autorizzazione alla perforazione è stata successivamente rinnovata alle medesime condizioni con Determina DET-AMB-2019-4953 del 28/10/2019 a causa della scadenza della precedente autorizzazione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/169546 del 4/11/2019, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con successiva lettera acquisita al prot. n. PG/2019/198347 del 30/12/2019, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- la domanda di concessione in oggetto, finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici di un allevamento di suini da ingrasso della potenzialità di 1974 capi, prevede un prelievo con portata di 1,5 l/s per un volume annuo massimo di 4.800 mc;
- i fabbisogni idrici dell'allevamento per i singoli utilizzi richiesti sono di seguito indicati:

• acqua nella razione e abbeveraggio (zootecnico)	4.621 mc/anno
• acque di lavaggio dei capannoni (zootecnico)	49 mc/anno
• acque di lavaggio degli automezzi (igienico e assim.)	72 mc/anno
• acqua per servizi igienici (igienico e assim.)	91 mc/anno
• antincendio (collaudo semestrale)	0,5 mc/anno

per un totale di 4833,5 mc/anno, dei quali 4784,5 mc di acque di pozzo e 49 mc di acque meteoriche intercettate dalla piazzola di stoccaggio dei rifiuti;

- l'utilizzazione del pozzo è prevista per 365 giorni/anno per una durata media di circa 3 ore/giorno;
- in base alla profondità prevista per il pozzo, l'acquifero interessato dai prelievi è il Complesso acquifero A1-I, secondo lo schema delle unità idrostatigrafiche dello studio Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara (2007);

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- il pozzo è stato realizzato in località Zerbinato, Via Argine Vela 471, nel Comune di Bondeno (FE), su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 5, Mappale 105 del Catasto Fabbricati comunale;
- il pozzo è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=684618, Y=980689;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:

• profondità	28 m
• diametro tubazione	125 mm
• materiale	PVC
• tratto filtrato	da – 18 a – 26 m
• pompa sommersa	Calpeda 4SDF 46/10EC
• potenza pompa	0,75 kW

- portata massima 1,5 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto interrato
- la stratigrafia dei terreni attraversati dalla perforazione è indicata di seguito:
 - 0 – 12 m argilla
 - 12 – 26 m sabbia
 - 26 – 28 m argilla
- l'acquifero intercettato dal pozzo, con uno spessore di 14 m ed un livello statico a – 1 m dal piano campagna, è attribuibile al Complesso acquifero A1-I, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara (2007);

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-4612 del 11/09/2018) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 24 del 7/02/2018 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Ferrara con nota prot. n. PGFE/2018/538 del 16/01/2018;
- la mancata espressione da parte della Provincia di Ferrara del parere di cui sopra per cui risulta applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara in merito al progetto dell'impianto antincendio (nota prot. n. 13655 del 27/11/2017);
- le verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;
- le verifiche di congruenza dei quantitativi richiesti in relazione all'uso previsto effettuate ai sensi della DGR n. 1195/2016;

VERIFICATO che sono soddisfatti i requisiti previsti dalla DGR 1994/2006 per l'attribuzione dell'uso promiscuo-agricolo ai prelievi effettuati dal pozzo in esame;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, oltre all'uso promiscuo-agricolo di cui alla suddetta DGR 1994/2006 (applicabile agli utilizzi zootecnici ed igienico e assimilati) vanno considerati gli utilizzi di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (uso antincendio);
- gli importi base del canone per gli utilizzi in questione sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, è pari ad una annualità del canone di concessione;

DATO ATTO:

- che nel corso di un sopralluogo in data 13/06/2019 è stata verificata la presenza di altro pozzo non censito nei terreni di proprietà della Ditta richiedente utilizzato per l'approvvigionamento idrico del cantiere di ricostruzione dell'immobile adibito ad uso allevamento di suini;
- che in data 7/08/2019 è stato redatto verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 36/2019, notificato alla Ditta richiedente con nota prot. n. PG/2019/125229 del 8/08/2019, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa di legge;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-4612 del 11/09/2018);
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2029 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- che debbano essere impartite specifiche prescrizioni per la chiusura definitiva del pozzo esistente non autorizzato presente nei terreni di proprietà del richiedente;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/42858 del 19/03/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/42858 del 19/03/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Biopig di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA 01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso dell'allevamento zootecnico sito in località Zerbinate, Via Argine Vela 471, nel Comune di Bondeno (FE) precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Zerbinate, nei terreni di proprietà del richiedente distinti catastalmente al Foglio n. 5, mappale n. 105 del Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=684618, Y=980689;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 1,5 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 4.800 mc;

- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di prescrivere la chiusura definitiva del pozzo preesistente ubicato nei terreni di proprietà del richiedente secondo le modalità precisate nel disciplinare tecnico di cui sopra;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- k) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2020 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 329,78 e che pertanto il canone da corrispondere per l'anno in corso dalla data di rilascio della concessione (periodo marzo – dicembre 2020) è pari a € 274,82, somma che è stata versata in data valuta 18/03/2020 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna - Ferrara";
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 329,78 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, mediante bonifico bancario con data valuta 18/03/2020 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al

consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le ricevute dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio;

- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico/igienico ed assimilati in località Zerbinate nel Comune di Bondeno (FE), richiesta dalla Società Agricola Biopig di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA 01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR), Procedimento cod. n. FE17A0024.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 1,5 l/s** e per un **volume massimo annuo di 4.800 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per uso promiscuo agricolo (zootecnico ed igienico ed assimilati) ed antincendio.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Zerbinate, Via Argine Vela 471, nel Comune di Bondeno (FE), su terreni censiti al Foglio 5, Mappale 105 del Catasto Fabbricati comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=684618, Y=980689.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 28 m
- diametro tubazione 125 mm
- materiale PVC
- tratto filtrato da – 18 a – 26 m
- pompa sommersa Calpeda 4SDF 46/10EC
- potenza pompa 0,75 kW
- portata massima 1,5 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto interrato

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo

comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna - Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore per la misurazione dei volumi d'acqua estratta, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilila-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

In corrispondenza ai singoli punti di utilizzo dei servizi igienici dovranno essere affissi appositi avvisi monitori di acqua non potabile.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0024**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della presente concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO ESISTENTE

Il vecchio pozzo presente nei terreni di proprietà della Ditta richiedente dovrà essere dismesso definitivamente con le modalità di seguito indicate:

- rimozione degli equipaggiamenti presenti all'interno del pozzo (pompa, tubazione di mandata, cavi elettrici, ecc.);
- demolizione dell'eventuale pozzetto di alloggiamento della testa pozzo e realizzazione di uno scavo di adeguate dimensioni e della profondità di almeno 0,5 m con rimozione della parte superiore della colonna di captazione;
- rimozione o foratura della camicia di rivestimento per assicurare il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno;
- riempimento del pozzo con boiaccia cementizia mista a bentonite mediante iniezione da fondo foro verso l'alto sino a bocca pozzo; qualora la tubazione di rivestimento del pozzo non sia stata rimossa ma forata tramite punzonatura, dovrà essere utilizzata una miscela sufficientemente fluida da consentire una adeguata penetrazione e intasamento dell'intercapedine tra perforo e camicia di rivestimento, utilizzando appositi tamponi o packer per garantire la pressione necessaria; in caso di rimozione della tubazione di rivestimento l'estrazione dovrà avvenire contemporaneamente all'iniezione da fondo foro della miscela cemento-bentonite;
- realizzazione di una soletta dello spessore di 0,5 m in continuità con la cementazione della colonna.

La chiusura del pozzo dovrà essere eseguita entro un mese a partire dal 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 103 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, o da eventuali date successive stabilite nell'ambito delle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere documentate comunicando a questo Servizio di ARPAE le seguenti informazioni:

- Data di inizio dei lavori con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli del caso.
- Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori dovrà essere trasmessa una relazione di fine lavori a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice comprensiva di documentazione fotografica e di asseverazione sul rispetto delle prescrizioni di chiusura sopra indicate.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento, per impedimenti strutturali del pozzo, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate nella Relazione di fine lavori.

ART. 9 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.